

LIMEA-FISMA S.p.A.

Partita IVA e Codice Fiscale 00675130157

Società con unico socio

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di:
Volta71 S.p.A. - C.F. e P.I.: 06292210967

Viale Einstein, 38/44

I – 20010 Marcallo con Casone (MI)

telefono: 0039-02976400 telefax: 0039-029760675

E-mail: info@limeafisma.it web: www.limeafisma.it

Pec: limeafisma@pec.limeafisma.it

Capitale Sociale € 3.640.000 interamente versato
Registro Imprese di Milano N° 00675130157
C.C.I.A.A. Milano R.E.A. N° 0366408

Secchielli conici
Bidoncini cilindrici sovrapponibili
Latte cilindriche sovrapponibili
Latte rettangolari



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001
Certificato N° 3960/00/S
ISO 14001
Certificato N° EMS-8905/S



PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Versione 01

Data di approvazione: 22/11/2023

Sommario

1. SCOPO E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
2. DEFINIZIONI	3
3. CHI PUÒ SEGNALARE	4
4. COSA SI PUÒ SEGNALARE	4
5. COSA NON SI PUÒ SEGNALARE	5
6. GLI ELEMENTI E LE CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI	5
7. PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	6
7.1. Piattaforma informatica	6
7.2. Segnalazioni orali	6
7.3. Ruolo dell'OdV nella gestione delle Segnalazioni interne	7
8. LE MISURE DI PROTEZIONE	8
9. A CHI SI APPLICANO LE MISURE DI PROTEZIONE E IL DIVIETO DI RITORSIONE	10
10. PERDITA DELLE TUTELE	10
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DELL'INTERESSATO	10
12. CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI	10
13. ITER DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA	11

1. SCOPO E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il sistema whistleblowing di Limea-Fisma S.p.A. (di seguito, la “**Società**” oppure “**Limea-Fisma**”) si inquadra nel solco delle azioni e iniziative poste in essere dalla stessa per garantire una gestione etica, trasparente, integrata e nel pieno rispetto dei propri valori.

Con l’obiettivo di promuovere e rafforzare tali standard, Limea-Fisma ha adottato la propria procedura whistleblowing (di seguito, la “**Procedura**”) al fine di adeguarsi alle previsioni del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” (di seguito, il “**Decreto Whistleblowing**”).

A tal fine, la Procedura è volta a:

1. definire gli obblighi della Società in termini di non discriminazione dei segnalanti e tutela della riservatezza degli stessi;
2. individuare le tutele dei Segnalanti;
3. definire i canali di segnalazione interna secondo quanto previsto dal Decreto Whistleblowing;
4. contrastare atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del Segnalante per motivi legati alla Segnalazione;
5. prevedere nel sistema disciplinare sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave Segnalazioni che si rivelino infondate.

2. DEFINIZIONI

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
Codice Privacy	D.lgs. 30 giugno 2003, 196 (“ <i>Codice in materia di protezione dei dati personali</i> ”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Decreto 231	D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
Decreto Whistleblowing	D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24
GDPR	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
Modello 231	Modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dalla Società
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo di vigilanza di Limea-Fisma istituito ai sensi del Decreto 231 (e i singoli componenti dello stesso) owner del processo di gestione delle Segnalazioni disciplinato dalla Procedura Whistleblowing
Procedura o Procedura Whistleblowing	La presente procedura approvata dall’organo amministrativo e adottata da Limea-Fisma al fine di adeguarsi alle previsioni del Decreto Whistleblowing
Società o Limea-Fisma	Limea-Fisma S.p.A.
Segnalante	Coloro che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in

	generale, della presente Procedura, tra i quali, dipendenti, collaboratori, azionisti, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti
Segnalazione Whistleblowing o Segnalazione	segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi del Decreto Whistleblowing nonché dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura
Soggetto Coinvolto	persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata
Facilitatore	persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione).

3. CHI PUÒ SEGNALARE

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo della Società, in qualità di:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari e tirocinanti - retribuiti e non retribuiti - che prestano la propria attività presso la Società;
- azionisti (persone fisiche);
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

Per tali soggetti, la tutela si applica:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

4. COSA SI PUÒ SEGNALARE

Possono essere oggetto di Segnalazione comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:

- violazioni del Modello 231 adottato dalla Società, delle prescrizioni contenute nel Codice Etico nonché nei reati presupposto per l'applicazione del Decreto 231;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento

del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (es: frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (es: violazioni delle norme in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori indicati ai punti precedenti.

La Segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il Segnalante ritiene - ragionevolmente - possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti;
- i fondati sospetti di commissione delle violazioni sopra indicate.

5. COSA NON SI PUÒ SEGNALARE

Il Decreto Whistleblowing esclude espressamente che possano essere oggetto di Segnalazione:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente superiori (ad es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra Segnalante e un altro lavoratore);
- violazioni già disciplinate in via obbligatoria nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione (aventi ad oggetto - a titolo esemplificativo e non esaustivo - un abuso di informazioni privilegiate, una manipolazione o un tentativo di manipolazione del mercato, ovvero operazioni sospette di riciclaggio);
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale (aventi ad oggetto - a titolo esemplificativo e non esaustivo - la sicurezza delle infrastrutture e degli apparati destinati a tutelare l'integrità del territorio dello Stato), a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o meri sospetti scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

Non sono altresì ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività degli uffici.

6. GLI ELEMENTI E LE CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni che il Segnalante ha appreso nel contesto lavorativo. Le Segnalazioni saranno accessibili e gestite esclusivamente dall'Organismo di Vigilanza della Società.

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, è importante che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- la descrizione del fatto;

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
- È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

7. PROCEDURA DI SEGNALEZIONE

Il Decreto Whistleblowing prevede diversi canali di presentazione delle Segnalazioni e, in particolare:

- canali interni alla società;
- canale esterno attivato presso ANAC;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'autorità giurisdizionale.

La Società mette a disposizione una piattaforma informatica raggiungibile al seguente indirizzo <https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/limeafisma/> accessibile dal sito istituzionale della Società. Tramite questa piattaforma è possibile trasmettere una Segnalazione, anche attraverso una registrazione di un messaggio vocale.

Qualora il Segnalante non fornisca alcun recapito, la Segnalazione anonima verrà comunque gestita senza, tuttavia, che l'OdV possa fornire riscontro.

All'Organismo di Vigilanza può altresì essere richiesto un appuntamento telefonico; in tale ipotesi verrà fissato un colloquio - entro un termine ragionevole - al fine di raccogliere la Segnalazione mediante verbalizzazione dei contenuti. Nel corso del colloquio potrà essere richiesto al Segnalante di chiarire o di fornire ulteriori informazioni. Laddove l'OdV versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica Segnalazione (in quanto, ad esempio, soggetto segnalato o Segnalante) ricorre una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC, non potendo essere assicurato che alla Segnalazione sia dato efficace seguito.

7.1. Piattaforma informatica

La piattaforma informatica adottata dalla Società utilizza strumenti di crittografia che consentono l'identificazione di ogni Segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco. Il Segnalante deve conservare tale codice e utilizzarlo per accedere alla piattaforma e verificare se vi sia stato un riscontro da parte dell'OdV o siano stati richiesti ulteriori elementi ad integrazione della Segnalazione.

In caso di smarrimento del codice, il Segnalante non può effettuare l'accesso alla Segnalazione e il codice non può essere replicato.

La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle Segnalazioni sopra descritte, nonché all'Organismo di Vigilanza - che riceve tali Segnalazioni - di comunicare in forma riservata con il Segnalante. Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma informatica, il Segnalante inserisce le informazioni preliminari e successivamente la descrizione del fatto. Attraverso il canale informatico il Segnalante viene guidato in ogni fase della Segnalazione in quanto vengono richieste, al fine di circostanziare al meglio la stessa, una serie di informazioni mediante campi da compilare.

Tutti i dati, compresi i dati identificativi del Segnalante, sono trattati con la necessaria riservatezza dall'Organismo di Vigilanza esclusivamente nell'esercizio delle proprie funzioni di legge. L'inserimento dei dati personali, quali nome, cognome, codice fiscale, recapito telefonico e incarico/ruolo, non è obbligatorio e può avvenire anche in fase successiva su iniziativa del Segnalante riprendendo la Segnalazione attraverso il codice assegnato al termine della registrazione.

7.2. Segnalazioni orali

Come sopra riportato, le Segnalazioni possono essere effettuate anche in forma orale attraverso la piattaforma oppure, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro richiesto all'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo fissato entro un termine ragionevole. In tal caso saranno concordati i tempi, i luoghi e le modalità di svolgimento

dell'incontro (in presenza o tramite video-collegamento). Al termine dell'incontro sarà sottoscritto il verbale della Segnalazione, custodito dall'OdV in modalità riservata e con l'applicazione di idonee misure di sicurezza.

7.3. Ruolo dell'OdV nella gestione delle Segnalazioni interne

L'Organismo di Vigilanza gestisce il canale di segnalazione, garantendo la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Facilitatore, del Soggetto Coinvolto, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Nel caso in cui la Segnalazione avvenga tramite la piattaforma dedicata, sarà la medesima a prevedere una protocollazione completa e riservata in conformità alla normativa in esame.

Nel caso in cui Segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso dall'OdV, la stessa è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, all'OdV, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

Svolgimento dell'istruttoria

L'Organismo di Vigilanza procede, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, ad una valutazione circa la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al Segnalante le tutele previste, rilasciando allo stesso un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione.

L'OdV:

- laddove rilevi fin da subito che la Segnalazione sia palesemente infondata, procede alla sua archiviazione immediata;
- laddove la Segnalazione non sia adeguatamente circostanziata richiede, laddove possibile, ulteriori informazioni al Segnalante. L'OdV concede al Segnalante un termine di 15 giorni per l'integrazione documentale e, in caso di mancata risposta, dispone l'archiviazione della Segnalazione con adeguata motivazione. Nel caso in cui non sia possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare la Segnalazione e avviare l'indagine, questa viene archiviata;
- in caso la Segnalazione appaia circostanziata con elementi di fatto precisi e concordanti, procede con le ulteriori fasi dell'istruttoria.

Nel corso dell'istruttoria, l'OdV verifica il contenuto della Segnalazione e acquisisce tutti gli elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la riservatezza dei dati. È compito di tutti cooperare con l'OdV.

Per ogni Segnalazione, l'OdV prepara un report finale contenente almeno:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

All'esito dell'istruttoria, qualora l'OdV riscontri l'infondatezza della Segnalazione ricevuta, la stessa procede all'archiviazione della Segnalazione con adeguata motivazione e ne dà comunicazione al Segnalante.

Ove necessario per lo svolgimento dell'attività istruttoria, l'OdV può acquisire atti e documenti dagli altri uffici della Società nonché coinvolgere terze persone tramite audizioni o altre richieste avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del Segnalante e del segnalato. Nel caso in cui risulti fondata, la Segnalazione, debitamente anonimizzata per garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, viene trasmessa alle funzioni competenti le quali decideranno se instaurare un procedimento disciplinare o svolgere ulteriori approfondimenti o, infine, investire l'Autorità giudiziaria.

Al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità delle informazioni durante l'intera attività istruttoria, i documenti attinenti la Segnalazione sono conservati e archiviati sia in formato digitale, tramite la

Secchielli conici
Bidoncini cilindrici sovrapponibili
Latte cilindriche sovrapponibili
Latte rettangolari

piattaforma informatica, sia attraverso cartelle di rete protette da password ovvero in cassetti o armadi chiusi a chiave accessibili unicamente dall'OdV e dalle sole persone appositamente autorizzate e all'uopo istruite.

Esito istruttoria

All'esito dell'istruttoria, l'Organismo di Vigilanza fornisce un riscontro al Segnalante che può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio ad altro soggetto competente per ulteriori indagini. Il medesimo riscontro può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate al Segnalante le informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al Segnalante.

Tale comunicazione viene inviata entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione, nonché – in caso di richiesta di integrazioni – entro tre mesi dal ricevimento delle integrazioni medesime.

8. LE MISURE DI PROTEZIONE

Il Decreto Whistleblowing e, di conseguenza, la Società prevedono le seguenti misure di protezione:

- A. tutela della riservatezza. Fermo il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, vige il divieto di rivelare l'identità del Segnalante, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse dall'OdV o da quelle competenti a dar seguito alle Segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle Segnalazioni ad altri soggetti. Il divieto si riferisce non solo al nominativo del Segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della Segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante. L'identità del Segnalante è tutelata anche nel procedimento penale, contabile e disciplinare entro i termini indicati nel Decreto Whistleblowing. È tutelata anche l'identità del Facilitatore, del Soggetto Coinvolto e della/e persona/e menzionata/e nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante. La riservatezza viene garantita anche nel caso di Segnalazioni - interne o esterne - effettuate in forma orale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto con l'OdV. La Società, inoltre, tutela la riservatezza del Segnalante anche quando la Segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite con la Procedura o perviene a personale diverso dall'OdV competente a gestire le Segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della Segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al precedente paragrafo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui alla presente Procedura quando la rivelazione della identità del Segnalante e delle informazioni di cui all'art. 12, comma 2 del Decreto Whistleblowing è indispensabile anche ai fini della difesa del Soggetto Coinvolto.

Infine, la Società per rivelare l'identità del Segnalante, oltre al previo consenso espresso dello stesso, invierà al medesimo anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

*Secchielli conici
Bidoncini cilindrici sovrapponibili
Latte cilindriche sovrapponibili
Latte rettangolari*

- nel procedimento disciplinare laddove la rivelazione dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a Segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa del Soggetto Coinvolto.

B. Protezione dalle ritorsioni. È vietata ogni forma di ritorsione dove per ritorsione si intende: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».

Pertanto, il Segnalante non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto a qualsivoglia misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione. La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete all'ANAC che può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato Nazionale del lavoro.

C. Le Limitazioni di responsabilità. Non è punibile la persona che rileva o diffonde informazioni coperte dall'obbligo di segreto in particolare rispetto a:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio;
- rivelazione del segreto professionale;
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali;
- violazione del dovere di lealtà e fedeltà;
- violazioni delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni che offendono la reputazione del Soggetto Coinvolto.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni responsabilità anche di natura civile o amministrativa. Allo stesso tempo, è esclusa la responsabilità in caso di accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.

Le limitazioni di responsabilità operano solo nei casi in cui ricorrono due condizioni:

1. che al momento della rivelazione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. La persona, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni;
2. che la Segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal Decreto Whistleblowing per beneficiare della tutela dalle ritorsioni.

Entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità.

D. Le Misure di sostegno. Tali misure consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti del Soggetto Coinvolto, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

L'ANAC gestisce l'elenco degli Enti del Terzo settore che forniscono al Segnalante misure di sostegno. Non è possibile la rinuncia o la transazione dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dal Decreto Whistleblowing, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all'art. 2113, comma 4, del codice civile (giudiziarie, amministrative sindacali).

Fermo quanto precede, non sarà possibile applicare le misure di protezione descritte nel caso sia impossibile individuare chi debba esserne destinatario ovvero nel caso in cui il Segnalante decida di restare anonimo. Laddove, invece, il Segnalante sveli successivamente la propria identità, la Società applicherà a favore dello stesso le misure di protezione ivi descritte.

9. A CHI SI APPLICANO LE MISURE DI PROTEZIONE E IL DIVIETO DI RITORSIONE

Oltre al Segnalante, la Società tutela anche quei soggetti diversi da quest'ultimo che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante.

In particolare, le misure di protezione e il divieto di ritorsione descritte al precedente paragrafo 8 si estendono anche a:

- il Soggetto Coinvolto;
- le persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella Segnalazione (es: eventuali persone indicate come testimoni).
- il Facilitatore;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del Segnalante;
- enti presso i quali il Segnalante lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

10. PERDITA DELLE TUTELE

Le tutele descritte nel paragrafo 8 non sono garantite e al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare quando è accertata, anche con sentenza non definitiva di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile) ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DIRITTI DELL'INTERESSATO

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti, l'acquisizione e la gestione delle Segnalazioni avvengono in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali, in particolare al GDPR nonché al Codice Privacy.

Il Soggetto Coinvolto nella Segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della Segnalazione non potrà esercitare i diritti che il GDPR riconosce agli interessati in quanto dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante.

Una specifica informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR è pubblicata sul sito internet della Società nella sezione [●].

12. CANALI DI SEGNALEZIONE ESTERNI

Il Segnalante può decidere di inviare una segnalazione esterna tramite il canale ANAC, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è previsto, attivo o conforme un canale di segnalazione interno aziendale;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, perché non è stata trattata entro un termine ragionevole oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Decreto Whistleblowing prevede inoltre:

1. la divulgazione pubblica per rendere di pubblico dominio l'informazione sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Il Segnalante beneficia della protezione prevista dal Decreto Whistleblowing se ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
 - il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Se il Segnalante rivela volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione. Laddove pubblici invece violazioni utilizzando ad esempio uno pseudonimo che non consente l'identificazione, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima. Per maggiori dettagli si rinvia alle apposite linee guida ANAC pubblicate su <https://www.anticorruzione.it/>;
2. la denuncia all'Autorità giurisdizionale. Il Segnalante si può rivolgere alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

13. ITER DI APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22/11/2023; la stessa esposta nelle bacheche aziendali nonché disponibile online sul sito aziendale.